

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 191}

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NATTA, BERLINGUER ENRICO, DI GIULIO, MALAGUGINI,
SPAGNOLI, GALLUZZI, GIANNANTONI, RAICICH, CO-
LONNA, D'ALEMA, BARCA, CARUSO ANTONIO, POCHETTI,
FRACCHIA, LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA, BRINI**

Presentata il 29 luglio 1976

Norme in materia di elettorato attivo e passivo

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge costituzionale che presentiamo per la vostra approvazione riproduce il testo del disegno di legge costituzionale avente lo stesso oggetto approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 gennaio 1975 e trasmesso al Senato dove, per l'intervenuto scioglimento anticipato delle Camere, non ha potuto essere esaminato.

Riteniamo che i motivi che hanno indotto tutti i gruppi parlamentari a proporre le modifiche della Costituzione per ridurre i limiti di età in materia di elettorato attivo e passivo sono tutt'ora validi. In particolare ci sembra opportuno, che a seguito della legge 8 marzo 1975, n. 39, che ha ridotto a diciotto anni il limite di età per poter eleggere i componenti della Camera

dei deputati, sia in maniera analoga ridotto a ventidue anni il limite di età per poter eleggere i componenti del Senato della Repubblica. Questa modifica, unitamente all'altra che riduce il limite di età a trentacinque anni per essere eletti senatori, ci sembra che favorisca l'immissione di forze nuove giovanili anche nel Senato della Repubblica, diminuendo l'attuale divario tra elettorato attivo e passivo della Camera e elettorato attivo e passivo del Senato che a nostro parere non ha valide motivazioni sociali e politiche per essere mantenuto.

Per questi motivi chiediamo alla Camera di voler approvare la presente proposta di legge costituzionale della quale chiediamo l'urgenza ai sensi dell'articolo 69 del regolamento ed ai fini della procedura speciale prevista dall'articolo 107 del regolamento stesso.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 48 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno compiuto i diciotto anni di età alla data delle elezioni ».

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Sono eleggibili a deputato tutti gli elettori che alla data delle elezioni hanno compiuto i ventidue anni di età ».

ART. 3.

L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno compiuto i ventidue anni di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto alla data delle elezioni i trentacinque anni di età ».

ART. 4.

Sono eleggibili a consigliere regionale tutti i cittadini, uomini e donne, che alla data delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.

Sono eleggibili a consigliere provinciale e comunale tutti i cittadini, uomini e donne, che alla data delle elezioni hanno raggiunto la maggiore età.